

COPIA



COMUNE DI BURGIO

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Determinazione del Sindaco

N. 16 del Registro data 7/10/2011	OGGETTO : Proroga incarico di responsabile dell'area tecnica (GM. n. 119 del 15.06.20011 - Determina sindacale n.13/2011 - art. 51 L. n. 142/90 - L.R. n. 48/91 - art. 110 Dlgs n. 267/2000)
--	---

L'anno duemilaundici il giorno sette del mese di ottobre in Burgio e nella Sede Municipale;

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge regionale 26 Agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L. R. 1 Settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi del Comune;

IL SINDACO

Premesso che con propria determina n. 13 del 5.7.2011, in esecuzione dell'atto deliberativo n. 119 adottato dalla G.M. il 15.06.20011, è stato affidato incarico di responsabile dell'area tecnica, secondo i principi dettati dall' art. 51 L. n. 142/90 - L.R. n. 48/91 - art. 110 Dlgs n. 267/2000, all'ingegnere Piombino Vincenzo, nato a Canicattì il 4.5.65 ;

Che tale incarico veniva attribuito a seguito del parere favorevole espresso dall'esecutivo per la copertura temporanea del posto in argomento mediante ricorso ad incarico temporaneo ai sensi dell'art. 51 c. 5 della legge n. 142/90 come recepita in Sicilia con L.R. n. 48/91, secondo quanto disposto dallo Statuto comunale e dal vigente regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ;

Che il Comune perveniva alla predetta determinazione nelle more dell'espletamento del concorso pubblico (già avviato con deliberazione di G.M. n. 271 del 3.11.2010, sospeso con deliberazione di G.M. n. 57 del 21.3.2011 e riavviato con la deliberazione n. 93/2011);

Dato atto che l'art.110, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art.51 della Legge n. 142/1990, recepito alla L.R. n.48/91 e s.m.i., che disciplinano il conferimento di incarichi a contratto, stabiliscono espressamente che negli Enti privi di dirigenza lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

che il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato nel rispetto dei seguenti parametri:

- per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco
- in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica
- con l'attribuzione del trattamento economico equiparato a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati del personale degli Enti locali (oltre eventuale indennità "ad personam" nella misura fissata dalla Giunta)
- in assenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente

che con la determinazione n. 13 sopra citata sono state rispettate tutte le condizioni predette e che le vigenti disposizioni di legge prevedono che "il Sindaco può, in ogni caso, nominare i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, al di fuori della dotazione organica, con contratto di diritto privato";

che il ricorso ai contratti di diritto privato a tempo determinato al di fuori della dotazione organica, oltre che per gli incarichi di alta specializzazione, è utilizzabile anche per la nomina dei funzionari dell'area direttiva, nel rispetto dei requisiti del possesso del diploma di laurea e di adeguate professionalità, capacità e attitudini;

atteso che l'incarico in oggetto viene a scadere il prossimo 11 ottobre e che si rende necessario evitare qualsiasi soluzione di continuità nella gestione dell'Area Tecnica;

rilevato che presso l'ufficio personale si trova in servizio un solo dipendente part-time e che pertanto le procedure concorsuali non possono essere espletate con la dovuta celerità;

Dato atto che la spesa del personale è inferiore al 40% delle spese correnti e che, pertanto, non trova applicazione il divieto di assunzione e le altre limitazioni previste dalla L. n. 133/2008;

Ritenuta la propria competenza ai sensi della normativa richiamata in premessa e considerato che l'incarico di responsabile di posizione organizzativa ha natura "intuitu personae";

Dato atto inoltre:

che l'incarico "de quo" viene conferito entro i limiti di legge e che la durata limitata dell'incarico e la necessità di non lasciare scoperto il posto di responsabilità al vertice dell'area tecnica non sono compatibili con gli indugi derivanti dall'espletamento del concorso pubblico, già avviato con gli atti deliberativi sopra menzionati;

Visti:

l'art. 110 del D. Lgs. N. 267/2000;

l'art. 51, comma 5 e 5 bis, della L. n. 142/90 nel testo recepito dalla L.R. n. 48/91;

l'art. 32bis dello Statuto Comunale e il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Reputato per i sopra esposti motivi di prorogare l'incarico affidato con la determinazione n. 13 del 05.07.2011 su citata;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva del presente provvedimento, di prorogare, per mesi dodici con decorrenza dal prossimo 12 ottobre l'incarico temporaneo, già affidato con propria determinazione n. 13 del 2011 per la copertura del posto di responsabile dell'area tecnica, all'ingegnere Piombino Vincenzo, nato a Canicattì il 04.05.1965 (art. 51 c. 5 legge n. 142/90 recepita in Sicilia con L.R. n. 48/91, previsione Statuto comunale e vigente regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi);

Di dare atto che l'incarico in argomento viene conferito a candidato in possesso di laurea in ingegneria in considerazione del fatto che presso il Comune si trova già in servizio personale in convenzione con il Comune di Palermo dotato di laurea in architettura;

Di dare atto, altresì, che l'incaricato predetto ha già presentato al Comune il proprio curriculum professionale dal quale si evince precedente esperienza dirigenziale presso Ente locale, della quale l'Ente può immediatamente avvalersi per garantire la funzionalità dei servizi dell'area tecnica ;

Di stipulare con il professionista incaricato contratto a tempo e determinato, secondo lo schema approvato dalla G.M. con deliberazione n. 119/2011, per la durata di mesi dodici e per 30 ore settimanali;

Di attribuire all'incaricato il trattamento economico di cui all'art. 6 dello schema di contratto allegato alla presente, approvato dalla G.M. con deliberazione n. 119/2011, nell'intesa che il rapporto di lavoro verrà regolato dai principi nello stesso riportati;

Di riferire la spesa, giusta attestato del RAF in seno all'atto n. 119 su menzionato, all'intervento 1010601 del bilancio dell'Ente, già approvato dal C.C. nella seduta del 17 giugno corrente, deliberazione n. 13 ;

Di dare atto che l'incarico "de quo" viene conferito ai sensi dell'art. 51 della L. 142/90, recepita con LR n. 48/9, entro i limiti percentuali previsti dalla legge e che la durata limitata dell'incarico e la necessità di non lasciare scoperto il posto di responsabilità al vertice dell'area tecnica non sono compatibili con gli indugi derivanti dall'espletamento del concorso pubblico, già avviato con gli atti deliberativi sopra citati.

Di trasmettere copia del presente atto al Direttore Generale, al RAT, all'Ufficio Personale, ai Messi comunali per la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi di legge nonché al R.A.F. per gli atti gestionali conseguenti, compresa la registrazione dell'impegno di spesa .

ATTESTATO EX ART. 12 L.R. n. 30/2000

In ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente proposta si esprime, ex art. 12 L. R. n.30/2000, *parere atteso e la copertura finanziaria*

con imputazione della spesa all'intervento *1010601* Cap. *1* del bilancio *2011*

Burgio li *11/10/2011* *Si ribadisce l'opportunità di completare prima possibile la procedura contabile al fine di ridurre più rapidamente la copertura del posto in questione con le risorse organiche e finanziarie dell'Ente.*

IL RESP.LE DELL'AREA FINANZIARIA

COMUNE DI BURGIO

Provincia Regionale Di Agrigento

CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO

L'anno duemilaundici il giorno del mese di tra il Comune di Burgio, rappresentato da..... nella qualità di e il nato a il residente in a con abitazione in Via codice fiscale.....;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Premesso che con determina Sindacale n° 13 del 05.07.2011 veniva affidato l'incarico al quale responsabile dell'Area..... del Comune di Burgio a tempo determinato per mesi tre, prorogato con successiva determina n.....del..... e ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 110 del D.Lsg. 267/00 e all'art. 51 c.5 e 5bis della legge 142/90 come recepita in Sicilia con LR n. 48/91, si stipula il presente contratto.

ART. 1 - (INQUADRAMENTO)

Il Comune di Burgio inquadra il Dott. nella categoria giuridica "D", posizione economica "D3" del C.C.N.L. Enti Locali – Ordinamento Professionale, stipulato in data 31/03/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con il profilo professionale di: **Responsabile dell'Area Tecnica**"

ART. 2 - (DECORRENZA)

Gli effetti del presente contratto decorrono dal 12.10.2011 e terminano il 12.10.2012, salva proroga se necessario;

ART. 3 - (MANSIONI)

Ai sensi dell'ordinamento professionale di cui al C.C.N.L. sopra citato, il Comune di Burgio adibisce il dipendente alle mansioni proprie del profilo professionale di responsabile dell'area tecnica titolare di posizione organizzativa, ascritte alle categoria contrattuale nella quale è inserito, nell'ambito della classificazione professionale prevista dal citato C.C.N.L.

ART. 4 - (TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO)

Il rapporto di lavoro instaurato col presente contratto è a tempo determinato, prevede una prestazione settimanale di ore 30 da articolare su quattro giornate lavorative compresi due rientri pomeridiani, secondo gli orari vigenti nell'Ente. Esso è informato ai principi della disciplina sulla privatizzazione del pubblico impiego ed è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, sia per gli effetti di tipo giuridico che economico, i quali integrano a pieno titolo la disciplina e gli istituti del presente contratto di diritto privato, in relazione a tutto quanto in questo non espressamente previsto.

Sono fatti salvi e trovano compiuta applicazione nei riguardi del lavoratore dipendente contrattualizzato ogni altro istituto e disciplina non richiamati dai vigenti cc.cc.nn.ll., purché espressamente riservati alla legge ed ai regolamenti o ai successivi contratti nazionali e s.m.i..

ART. 5 - (DURATA DEL CONTRATTO)

Il presente contratto di lavoro viene sottoscritto dalle parti per un periodo di mesi 12 (dodici) rinnovabili con apposita determinazione sindacale nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali in fase d'avviamento.

ART. 6 - (TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO)

La retribuzione è quella riferita alla categoria di inquadramento, come risultante dal seguente prospetto economico, prevista dal vigente C.C.N.L. del Comparto Enti Locali, da rapportare alle effettive prestazioni mensili contrattuali

a) - Categoria "D.3" - importo complessivo annuo € 44.271,78 distinto come di seguito :

- retribuzione annuale	€ 24.960,94 (mensile Euro 2.080,08)
- indennità di posizione organizzativa	€ 16.000,00 (mensile Euro 1.230,76)
- 13° mensilità	€ 3.310,84
- rimborso spese	€ xxxxxxxxx

N.B. compensi da rapportare alle prestazioni effettive mensili come da contratto

oltre oneri contributivi previdenziali ed assistenziali

ART. 7 - (LUOGO DI ASSUNZIONE E SEDE DI LAVORO)

L'attività lavorativa del dipendente verrà espletata presso il Comune di BURGIO per mesi dodici rinnovabili in caso di necessità e dovrà essere garantita la presenza in ufficio per quattro giornate settimanali compresi due rientri pomeridiani, secondo l'orario in vigore nell'Ente.

ART. 8 - (ORARIO DI LAVORO)

L'orario di lavoro è di 30 (Trenta) ore settimanali, articolati secondo il servizio e il lavoro stabilito per l'area tecnica, sulla base della normativa vigente.

ART. 13 - (TUTELA DEI DATI PERSONALI)

L'Amministrazione garantisce al lavoratore dipendente la tutela e la riservatezza dei dati personali e ne assicura il trattamento nel rispetto del D.Lgs 196 del 2003.

ART. 14 - (NORME REGOLAMENTARI)

Il dipendente con la stipula del presente contratto di lavoro dà atto di essere a conoscenza delle norme dello Statuto e dei Regolamenti di disciplina e di organizzazione dell'Ente, nonché di ogni altro atto e disposizione emanati dallo stesso, ai quali dichiara di uniformarsi, ove esse non contrastino con le norme e le disposizioni legislative generali.

ART. 15 - (DISPOSIZIONI DI RINVIO)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nel Codice Civile, nelle leggi che regolano i rapporti di lavoro subordinati, nonché nel C.C.N.L. per i dipendenti del comparto Enti Locali.


ART. 16 - (DISPOSIZIONI FINALI)

Il presente contratto è redatto in duplice copia in originale e consegnato a ciascuna delle parti contraenti; è esente dall'obbligo della registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIPENDENTE

IL SINDACO


5

Letto , confermato e sottoscritto



IL SINDACO

Prof. Vito Ferrantelli

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione del Messo Comunale,

A T T E S T A

Che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal.....al.....
IL MESSO COMUNALE

OPPOSIZIONI.....

.....
IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

Dalla Residenza Municipale,

Copia conforme all' originale , da trasmettere a mezzo ufficio protocollo a.....
.....
.....

Dalla Residenza Municipale, li **18 OTT 2011**.....



IL SEGRETARIO COMUNALE